COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORIGINALE

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 10 DEL 10-11-2026

Oggetto: PNEUMATICI INVERNALI E MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE 2026 AL 31 MARZO 2027.

IL SINDACO

Considerato che durante il periodo invernale, ed in particolar modo dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 7 nel territorio del Comune di Albinea sono frequenti le precipitazioni nevose e che in alcuni casi possono avere durata ed intensità significativa, tali da determinare situazioni di riduzione delle condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli in transito;

Considerato inoltre che, si ritiene necessario, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non possiedono idonei mezzi antisdrucciolevoli (pneumatici invernali o catene a bordo) a garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione, e che i mezzi pertanto siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucciolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o l'eventuale formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità;

Ritenuto necessario imporre che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo le catene da neve;

VISTI

- gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada D. Lgs. 30.4.1992 n°285 e successive modificazioni;

- gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lg. 30.4.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- **Vista** la LEGGE 25 novembre 2024 n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- l'art. 1 della Legge n. 120/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice della Strada

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2013;

ORDINA

1) A tutti i conducenti di veicoli a motore, dal 15 novembre 2026 al 31 marzo 2027, che transitino sul territorio del Comune di Albinea, di essere muniti di pneumatici invernali conformi alle disposizioni della Direttiva Comunitaria 92/23 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei (i mezzi antisdrucciolevoli sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 e devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati) ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopra indicati;

2) Tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 T devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, sulle strade comunali indicate;

3) È vietata la circolazione ai ciclomotori a due ruote e ai motocicli in presenza di neve o di ghiaccio sulla strada in caso di nevicata in atto;

4) che l'obbligo sopracitato sarà reso noto agli utenti delle strade mediante l'installazione di idonea segnaletica verticale fissa posizionata all'inizio di ogni zona interessata e comprendente più strade come elencate nel successivo punto 3) ed in numero e tipologia congrua al caso concreto, così come previsto dal vigente Regolamento d'esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1993 n°495, e a cura e sotto la responsabilità del Comune di Albinea;

5) che le strade comunali interessate dall'obbligo sono le seguenti:

- via Montejatico
- via Pareto
- via Albinea Chiesa
- via Giroldini
- via Mons. Tondelli
- via Poiano
- via Castellana
- via Scaparra
- via Oliveto
- via San Geminiano
- via Motti
- via Filippo Re
- via Mattaiano
- via Viani
- via Morelli
- via Franchetti

- via Luca da Reggio
- via Davoli

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche di curare l'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Che i contravventori siano puniti a termini di legge.
Che la presente venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Albinea per giorni 30 consecutivi.

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso alla presente Ordinanza, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
ROBERTA IBATTICI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)